
ORDINANZA REGIONALE EMERGENZA CALDO

La Regione Emilia-Romagna ha emesso in data 3 giugno una nuova ordinanza per la tutela della salute dei lavoratori che svolgono attività in ambiente aperto in condizioni di massima esposizione solare e calore intenso.

Il provvedimento è stato firmato con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso e sarà in vigore dal 3 giugno sino al 15 settembre 2026.

Durante tale periodo, nei giorni e nelle aree nelle quali la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a *lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa alle ore 12.00* segnalerà un livello di rischio ALTO, **sarà vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00** nei settori:

- agricolo e florovivaistico;
- cantieri edili ed affini;
- cave;
- piazzali in cui si esercita attività di logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti).

Inoltre, da quest'anno per il lavoro di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice dovrà provvedere ad inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e distanze massime di percorrenza, facendosi carico anche della fornitura agli operatori (Rider) ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio conformemente a quanto indicato nelle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla protezione solare" elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome (es. creme solari, liquidi).

Ulteriore novità rispetto all'anno precedente è la possibilità di anticipare o posticipare di un'ora le attività rumorose temporanee in deroga ai regolamenti comunali, limitatamente ai cantieri edili ed affini le cui lavorazioni siano svolte esclusivamente all'aperto con una prolungata esposizione al sole nei giorni in cui la previsione della mappa di rischio dell'area nel quale si svolgeranno i lavori segnali un rischio alto, come indicato in precedenza.

Tale previsione potrà essere regolata diversamente dai singoli Comuni con proprie ordinanze e non ha validità nei Comuni turistici della costa.

Infine, per quanto riguarda le attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i Datori di Lavoro dovranno adottare idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall'ordinanza sarà punita con le sanzioni previste dall'art. 650 C.P. ovvero sanzioni previste per il mancato rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.